

REPUBBLICA ITALIANA

Intesa

tra

Ministero della Difesa

e

Comune di Piacenza

PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIORGANIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIACENZA

Visti

la Legge 7 agosto 1990, n.241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n.35;

l'art.3, comma 15 ter della legge n.410/2001 introdotto dall'art.1, comma 262 della legge 27 dicembre 2006, n.296, recante disposizioni in materia di razionalizzazione degli immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della Difesa;

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

PREMESSO che

- l'art.3, comma 15 ter della legge n.410/2001 introdotto dall'art.1, comma 262 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che:" Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze Armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della Difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del Demanio, d'intesa con il Ministero della Difesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile";
- il Ministero della Difesa, di seguito Ministero, ha in uso governativo, per i propri fini istituzionali, nel territorio del Comune di Piacenza, di seguito Comune, numerose infrastrutture militari di proprietà dello Stato;
- tali infrastrutture non soddisfano pienamente le esigenze di funzionalità operativa, di efficienza, decoro e rispondenza agli standard previsti dalla normativa di settore per quanto attiene alla tipologia ed allo stato d'uso delle infrastrutture militari, anche in considerazione

delle mutate esigenze derivanti dalla progressiva riduzione dei contingenti di truppa per effetto della sospensione dell'obbligatorietà del servizio di leva, ai sensi della richiamata Legge 226/04;

- pertanto si rende necessario un piano di razionalizzazione, delocalizzazione e di ristrutturazione di alcune delle suddette infrastrutture militari rendendone disponibili altre, non più idonee ai fini istituzionali;
- le infrastrutture individuate come suscettibili di dismissione, ai fini dell'art.1, comma 262 della legge n.296/2006, nella città di Piacenza sono le seguenti:
 - Piano caricatore e raccordo Ferroviario (che collega la stazione ferroviaria con le aree dell'ex arsenale e dell'ex pertite)
 - Stabilimento Veicoli Corazzati (STA.VE.CO)
 - Magazzino Centrale Ricambi Automobilistici (MA.C.R.A.)
 - Comprensorio dell'ex pertite
 - Arsenale militare
 - Parte del laboratorio pontieri
 - Ex Ospedale Militare
- il Comune si è dichiarato disponibile a realizzare a propria cura e spese un complesso infrastrutturale dove allocare le funzioni attualmente svolte nelle sopraccitate infrastrutture a fronte della cessione, a titolo di permuta per valore alla pari, di queste ultime al Comune medesimo ai fini della loro riqualificazione e trasformazione;
- il Ministero si è reso disponibile a dismettere le citate infrastrutture in quanto suscettibili di permuta con l'Ente territoriale, fermo restando che le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del Demanio secondo le previsioni di cui all'art.1, comma 262 della legge n.296/2006, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile;
- l'attuazione di tali interventi di realizzazione dei nuovi immobili militari ed il rilascio di quelli in uso istituzionale alla Difesa potranno avvenire gradualmente, senza ostacolare la normale funzionalità operativa delle unità presenti nelle infrastrutture militari;
- le procedure con cui si attua l'operazione sono quelle previste dal citato art.1, comma 262, della legge n.296/2006. Ne consegue che gli immobili oggetto della presente intesa sono esclusi dalle diverse previsioni ai cui all'art.27, comma 13 ter del D.L. n.269/2003, come modificato dall'art. 1, comma 320, della legge n.244/2007 e quindi dal decreto da emanarsi entro il 31.10.2008;

CONSIDERATO che

l'atto di permuta e il trasferimento delle infrastrutture dismesse avrà luogo solo ad avvenuta riallocazione delle funzioni in esse presenti nel nuovo complesso infrastrutturale una volta realizzato dal Comune.

Il Ministero della Difesa

e

Il Comune di Piacenza

stipulano la presente

INTESA

Art.1

(Oggetto)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente intesa e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.
2. La presente Intesa è finalizzata a garantire un'azione coordinata e unitaria tra il Ministero e il Comune, volta a favorire il buon esito della complessa operazione di permuta.
3. Le modalità, i tempi, le condizioni anche economiche necessarie per regolamentare e disciplinare le attività e le procedure della predetta permuta saranno definite con apposito Accordo di programma da sottoscrivere, stante le previsioni dell'art.3, comma 15 ter della legge 410/2001, tra Agenzia del Demanio, Ministero della Difesa e Comune di Piacenza. L'accordo potrà anche contemplare, ove ne ricorrano le condizioni, la possibilità di eventuali consegne anticipate al Comune da parte dell'Agenzia del Demanio degli immobili oggetto di permuta, fermo restando che il trasferimento dei beni avverrà contestualmente al trasferimento allo Stato delle nuove infrastrutture realizzate dal Comune.
4. Nell'Accordo di programma saranno valutate le specifiche esigenze funzionali ed operative delle Parti, fissati i rispettivi ruoli e le connesse responsabilità e definite le tipologie degli interventi e le scadenze da rispettare.

Art.2

(Impegni delle parti)

1. Il Comune di Piacenza si impegna alla:
 - Progettazione e realizzazione di una infrastruttura ex-novo, su idoneo sedime di proprietà del Comune, da individuarsi di intesa con il Ministero, per la costituzione di un Polo Industriale Militare per accentrare le funzioni del Polo di Manutenzione Pesante Nord, del Magazzino Centrale Ricambi Automobilistici e del Laboratorio Pontieri. La nuova infrastruttura dovrà consentire il pieno soddisfacimento di tutte le attività operative, addestrative, logistiche e afferenti al benessere del personale.

- Progettazione e realizzazione di un piano caricatore ferroviario, adiacente al nuovo Polo Industriale Militare, e suo collegamento con linea ferroviaria.
 - Progettazione e realizzazione di alloggi per famiglie di militari.
2. Il Ministero della Difesa si impegna a dismettere, in quanto suscettibili di permuta con il Comune, e consegnare all'Agenzia del Demanio, i seguenti immobili attualmente mantenuti in uso:
- Piano caricatore eraccordo Ferroviario (che collega la stazione ferroviaria con le aree dell'ex arsenale e dell'ex pertite)
 - Stabilimento Veicoli Corazzati (STA.VE.CO.)
 - Magazzino Centrale Ricambi Automobilistici (MA.C.R.A.)
 - Compensorio dell'ex pertite
 - Arsenale militare
 - Parte del laboratorio pontieri
 - Ex Ospedale Militare.
3. Le Parti convengono che tutte le fasi e le modalità dell'operazione saranno definite con l'Accordo di programma di cui al precedente art.1, commi 3 e 4.

Art.3 (Ulteriori pattuizioni)

1. Il Comune si impegna a reperire le risorse finanziarie necessarie per la progettazione definitiva, il successivo appalto dei lavori e per le spese tecnico amministrative connesse con la costruzione delle nuove infrastrutture militari individuate e indicate al precedente articolo 2. La progettazione preliminare, redatta dal Ministero, indicherà i requisiti tecnico-operativi delle nuove infrastrutture.
2. Il Ministero si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente Intesa nell'ambito delle proprie competenze e ad attivare l'Agenzia del Demanio, in quanto preposta alle attività e alle procedure di permuta ai sensi dell'art.3, comma 15 ter della legge 410/2001.
3. Nessun onere finanziario connesso con gli interventi di cui al comma 1 e riferite alla realizzazione di quanto descritto dall'art.2, dovrà gravare sullo Stato e comunque l'intera operazione dovrà essere a parità di valori.

Art.4 (Disposizioni finali)

1. I contenuti della presente Intesa potranno essere modificati ed integrati nell'Accordo di programma, con particolare riguardo:
 - agli impegni finanziari del Comune di Piacenza ed ai relativi tempi di perfezionamento;

- alla tipologia degli interventi di costruzione delle infrastrutture militari che saranno precisati nel progetto preliminare;
 - ai tempi e alle modalità di realizzazione dell'iniziativa, relativamente alla tempistica delle attività sia procedurali, sia tecnico-amministrativa sia di realizzazione, di competenza delle Parti;
 - ai mutati scenari operativi o a nuove esigenze operative del Ministero o del Comune.
2. La presente Intesa ha durata di due anni a decorrere dalla sua sottoscrizione, pertanto l'Accordo di programma di cui all'art.1 commi 3 e 4, da cui scaturiranno precisi obblighi e pattuizioni, dovrà essere stipulato entro tale termine, pena la non operatività della presente intesa.

Ministero della Difesa

Comune di Piacenza